

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 AUTORIZZAZIONI PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(n. 05 per autoveicoli

n. 02 per motocarrozzette)

Il Comune di Castronovo di Sicilia, con sede in Castronovo di Sicilia, Piazza Municipio n. 1, 90030 Castronovo di Sicilia, C.F.: 00475000924, con domicilio elettronico all'indirizzo : protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it, ai sensi e per gli effetti del Nuovo regolamento per la concessione delle autorizzazioni di noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05/2020 del 01/06/2020, bandisce pubblico concorso per la concessione del complessivo numero : 07 di autorizzazioni di noleggio con conducente , così distinte : n. 05 per l'esercizio con autovetture e n. 02 per l'esercizio con motocarrozzette.

Le domande di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovranno pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune o con raccomandata A.R., entro le ore 12,00 del 13/07/2020, pena l'esclusione.

Il plico contente l'istanza di partecipazione, siglato sui lembi di chiusura, sul frontespizio dovrà contenere la seguente dicitura : "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE".

Le istanze , da redigersi su modello conforme a quello allegato al presente bando, dovranno contenere, a pena di esclusione, i dati indicati nel successivo art. 5 del presente bando. Il concorso sarà regolato dalle norme che seguono.

Art. 1 - Definizione del servizio

- 1. Il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato esclusivamente mediante:
- a) autovettura;
- b) motocarrozzetta;
- 2. Il servizio di noleggio con conducente rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea mediante il quale si provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, ed aerei e lo stesso viene espletato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o della rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 4. La sede del vettore e/o la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune e i locali sede di attività devono essere conformi alle normative edilizie-urbanistiche.

Art. 2 - Disciplina del servizio

- 1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nella L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè in quelle contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05/2020 del 01/06/2020.
- 2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

Art. 3 – Figure giuridiche di gestione

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge n. 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di al punto b) di cui al comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Per le finalità di cui ai punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall' art. 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 3 - Condizioni d'esercizio

- 1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 4 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo, la disponibilità della sede del vettore e di una rimessa, in base a valido titolo giuridico, situate esclusivamente nel territorio comunale.
- 2. Il bando è pubblicato all'Albo online del Comune.
- 3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.
- 4. La graduatoria di cui al successivo art. 12, comma 1, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la disponibilità di una o più autorizzazioni.

Art. 5 - Presentazione delle domande

- 1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere rese in carta legale ed indirizzate al Sindaco.
- 2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
- b) titolo di studio conseguito;
- c) possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;
- 3. La domanda deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
- a) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto al successivo art. 11 del regolamento approvato con Deliberazione del C.C. 05/2020 del 01/06/2020;
- b) certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- c) dichiarazione inerente la completa conoscenza delle disposizioni contenute nel Nuovo regolamento per la concessione delle autorizzazioni di noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05/2020 del 01/06/2020, nonché la completa conoscenza dei termini del presente bando e la loro incondizionata approvazione.

Art. 6 - Titoli oggetto di valutazione

- 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'apposita Commissione, composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal Responsabile del S.U.A.P. e dal Comandante della Polizia Municipale, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
- a) diploma di laurea quinquennale: punti 6;
- b) diploma di laurea triennale: punti 4;
- c) diploma di maturità: punti 3;
- d) per ogni semestre di anzianità, di iscrizione alla Camera di Commercio complessivamente, risultante dal certificato storico della Camera di Commercio nel settore noleggio con conducente, in qualità di titolare: punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 4;
- e) periodi di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 1/180 al giorno fino ad un massimo di punti 4;
- f) anzianità iscrizione nel ruolo di conducenti nella sezione specifica indicata nel bando di riferimento : punti 1 a semestre fino al massimo di punti 3;
- g) residenza del richiedente nel Comune: punti 6;
- h) Efficienza energetica ed eco sostenibilità del mezzo Punteggio da assegnare da 1 a 6 punti;
- 2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. In caso di ulteriore parità, è data preferenza al candidato con il maggiore carico familiare. Qualora il richiedente l'autorizzazione sia persona giuridica, i punteggi saranno attribuiti al legale rappresentante.

Art. 7 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1. La commissione di cui al precedente art. 6, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Responsabile SUAP dà formale comunicazione all'interessato e rilascia apposito nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo o del natante che deve presentare le caratteristiche previste al successivo art. 17, assegnando un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nonché per la dimostrazione della disponibilità di adeguata sede del vettore e di rimessa esclusivamente nel territorio comunale, pena la decadenza.
- 3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti al comma 2, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
- 4. Nei casi di cui al comma precedente si procede con lo scorrimento della graduatoria.
- 5. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

- 1.Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzione); 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13.9.1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) o comunque previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;
- f) l'essere stato sottoposto a sanzioni per infrazioni ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale dei veicoli.
- g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione d'esercizio anche nell'ambito di altri comuni.
- 2. Il verificarsi successivo, al rilascio dell'autorizzazione in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture e motocarrozzette

- 1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture e motocarrozzette, è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso dei titoli previsti per la guida dei mezzi come qui di seguito elencati:
- 1) **Autoveicoli**: patente **B** o categoria superiore e certificato di abilitazione professionale (**K**) o carta di qualificazione del conducente (**CQC**);

- 2) **Motocarrozzette**: patente A/B o categoria superiore e certificato di abilitazione professionale (**K**) o carta di qualificazione del conducente (**CQC**);
- b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo 9
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti nella sezione specifica indicata nel bando di riferimento;
- d) essere proprietario o, comunque, avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- e) avere la disponibilità, esclusivamente nel territorio comunale, della sede del vettore e della rimessa con i requisiti prescritti nell'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture e motocarrozzette

- 1. Le caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente, devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa in materia e risultare omologate dalla MCTC al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, e non superiore a 9 compreso il conducente e devono avere almeno tre porte laterali.
- 2. Nel rispetto della suddetta normativa, il servizio viene esercitato con veicoli rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni al riguardo.
- 3. Le autovetture e le motocarrozzette devono, tra l'altro, portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" nonché un contrassegno in metallo, o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Castronovo di Sicilia ed il relativo stemma, numero dell'autorizzazione e dicitura "NCC".

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quando non previsto dal presente bando, si rinvia al disposto della normativa nazionale e /o regionale di settore e a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. 05/2020 del 01/06/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A.VO S. Virga